



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 14/08/2024

Sommario

ASSISTENZA MEDICA CAMPIONATI E COPPA ECCELLENZA E PROMOZIONE	2
GARE AMICHEVOLI – AUTORIZZAZIONE OBBLIGATORIA	3
CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2024	3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.....	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
Circolare n. 18 della L.N.D.	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.....	4
Consiglio Direttivo.....	4
Composizione Gironi Campionati – Stagione Sportiva 2024/2025	4
Segreteria.....	7
Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2024/2025	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA.....	9
Segreteria.....	9
Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2024/2025	9
Torneo Nazionale Giovanile Di Calcio A Otto U12 Femminile	11
Tornei Nazionali Giovanili U13 Pro E U14pro Per Società Appartenenti Alle Leghe Professionistiche.....	12
Campionati Under 15 E Under 17 Femminili	13
Raduni Selettivi Per Giovani Calciatori.....	16
Camp Estivi E Centri Estivi	18
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE.....	19
Segreteria.....	19
Iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025.....	19
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	19
RISULTATI GARE	19
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO.....	20
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	20
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	20
ERRATA CORRIGE	26

ASSISTENZA MEDICA

CAMPIONATI E COPPA ECCELLENZA E PROMOZIONE

In riferimento al C.U. n. 101 L.N.D. del 08 agosto 2024 relativo all'Assistenza Medica nelle attività della L.N.D., si informano le società che **il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia**, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, **si impegna a garantire la presenza di un medico o di una ambulanza con defibrillatore in ogni gara dei Campionati e della Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione – Stagione Sportiva 2024/2025.**

Per consentire l'assistenza medica alle gare di cui sopra, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Legge Regionale n.23 approvata dal Consiglio Regionale del 25.07.24, ha messo a disposizione del Comitato Regionale un contributo finalizzato alla copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o di una ambulanza a bordo campo.

Si rammenta inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società hanno quindi l'obbligo di dotarsi del suddetto dispositivo e di espletare la necessaria attività di formazione presso i soggetti accreditati.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” – CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Per questioni organizzative inerenti l'assistenza medica in tutte le gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione, si comunica che gli anticipi del Sabato del Nostro Calcio saranno obbligatoriamente così predisposti:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| • ECCELLENZA | 4 anticipi per giornata |
| • PROMOZIONE | 5 anticipi per giornata |

Saranno accolte ulteriori richieste di anticipi in accordo tra le società.

Al fine di predisporre il programma delle gare del “Il Sabato del Nostro Calcio”, si invitano le società a comunicare entro venerdì 23 agosto 2024 (all'indirizzo mail agonistica.fvg@lnd.it) l'eventuale indisponibilità ad effettuare anticipi.

Si ricorda che eventuali richieste di rinuncia, in accordo tra le Società interessate, saranno di volta in volta valutate e non automaticamente accettate.

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE – CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si informa infine che, sempre al fine di garantire l'assistenza medica nelle gare in oggetto, le richieste di variazione gara dovranno pervenire allo scrivente Comitato Regionale esclusivamente all'indirizzo mail agonistica.fvg@lnd.it **entro e non oltre il martedì** antecedente alla disputa della gara.

GARE AMICHEVOLI – AUTORIZZAZIONE OBBLIGATORIA

Si ricorda alla Società che le richieste di autorizzazione **gare amichevoli devono pervenire almeno 72 ore prima della disputa della gara** all'indirizzo mail agonistica.fvg@lnd.it utilizzando gli apposti moduli a disposizione delle società sul sito del Comitato Regionale FVG.

Non verranno accettate richieste pervenute oltre il termine.

Il Comitato Regionale provvederà a disporre la designazione di un arbitro e ad inviare conferma via mail dell'avvenuta autorizzazione.

Si ricorda che non sono ammessi allenamenti congiunti.

CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2024

Il CONI Regionale FVG informa che, con riferimento Legge regionale 16/2024 art. 6, commi 168-172, la Regione FVG intende continuare a sostenere, **in quota parte**, i costi relativi ai corsi di formazione obbligatoria, funzionali al regolare svolgimento dell'attività sportiva che le società hanno sostenuto o sosterranno nel periodo **01.07.2024 – 30.09.2024**

Di seguito le tipologie di formazione ammesse:

1. corsi sicurezza (basso-medio – alto rischio)
2. pronto soccorso e antincendio
3. blsd – corsi esecutori defibrillatore
4. responsabile sicurezza preposto RSPP
5. documento valutazione rischi DVR

Il contributo per i costi sostenuti dal 1°luglio 2024 al 30 settembre 2024 verrà riconosciuto **in quota parte**, previa presentazione dell'allegata domanda (All. A), completa dei giustificativi di spesa e copie dei pagamenti.

Successivamente la Commissione CONI valuterà le richieste pervenute e comunicherà ai richiedenti l'entità del contributo.

E' richiesta la compilazione e l'invio della domanda completa di allegati, **entro e non oltre il termine ultimo del 15 ottobre p.v. alla mail territorio.fvg@coni.it**

Per chiarimenti e dettagli, è possibile contattare la segreteria CONI al numero 040/8990911

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 18 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 18 della L.N.D. dd. 14/08/2024 – "Centro Studi Tributarî LND".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

COMPOSIZIONE GIRONI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Preso atto della regolarità dell'iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2024/2025, il Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato Regionale ha deliberato la sottoelencata composizione dei Gironi:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

N. 1 girone da 18 squadre

GIRONE A

1. AZZURRA PREMARIACCO
2. CALCIO MANIAGO VAJONT
3. CASARSA
4. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
5. COM. FONTANAFREDDA
6. FIUME VENETO-BANNIA
7. JUVENTINA S.ANDREA
8. MUGGIA 1967
9. NK KRAS REPEN
10. POLISPORTIVA CODROIPO
11. PRO FAGAGNA
12. PRO GORIZIA
13. RIVE D ARCANO FLAIBANO
14. SAN LUIGI CALCIO
15. SANVITESE
16. TAMAI
17. TOLMEZZO CARNIA
18. U.FINCANTIERI MONFALCONE

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

N. 2 gironi da 15 squadre

GIRONE A

1. BUIESE
2. CALCIO AVIANO
3. CORDENONESE 3S
4. CORVA
5. CUSSIGNACCO CALCIO
6. GEMONESE
7. MARANESE
8. NUOVO PORDENONE 2024
9. OL3
10. S.P.A.L. CORDOVADO
11. SEDEGLIANO
12. TORRE
13. TRICESIMO CALCIO
14. UNION MARTIGNACCO
15. UNIONE SMT CALCIO

GIRONE B

1. ANCONA LUMIGNACCO
2. AZZURRA
3. CORMONESE
4. CORNO CALCIO 1929
5. FIUMICELLO 2004
6. FORUM JULII CALCIO
7. LME
8. MANZANESE CALCIO
9. PRO CERVIGNANO MUSCOLI
10. RONCHI CALCIO
11. SANGIORGINA
12. SEVEGLIANO FAUGLIS
13. SISTIANA SESLJAN
14. TRIESTE VICTORY ACADEMY
15. UNION 91

CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA
N. 3 gironi da 14 squadre

GIRONE A

1. AZZANESE
2. BARBEANO
3. CALCIO SAN LEONARDO
4. CALCIO TEOR
5. LIVENTINA SAN ODORICO
6. PRAVIS 1971
7. RIVIGNANO
8. SACILESE A.R.L.
9. SAN DANIELE CALCIO
10. UNION PASIANO
11. UNIONE BASSO FRIULI
12. VIGONOVO
13. VIRTUS ROVEREDO
14. VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS

GIRONE B

1. CALCIO COMUNALE BASILIANO
2. CASTIONESE
3. DEPORTIVO JUNIOR
4. MERETO CALCIO
5. MORSANO AL TAGL.TO
6. RAGOGNA
7. REANESE
8. RISANESE
9. RIVIERA
10. RIVOLTO
11. S.GOTTARDO
12. SERENISSIMA PRADAMANO
13. TAGLIAMENTO
14. TRIVIGNANO

GIRONE C

1. AQUILEIA
2. BISIACA ROMANA
3. BREG
4. CENTRO SEDIA NATISONE
5. DOMIO
6. ISONZO
7. LA FORTEZZA GRADISCA
8. MARIANO
9. OPICINA
10. PRO ROMANS 1921
11. ROIANESE
12. SANT ANDREA SAN VITO
13. SOVODNJE
14. TORRE TC

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
N. 4 gironi da 14 squadre

GIRONE A

1. ARZINO
2. CALCIO BANNIA
3. CEOLINI
4. PRATA CALCIO
5. PRO FAGNIGOLA
6. REAL CASTELLANA
7. RORAI PORCIA
8. S.A.P. RAMUSCELLESE
9. SARONE 1975 2017
10. SPILIMBERGO
11. TIEZZO 1954
12. VALERIANO PINZANO
13. VALLENONCELLO
14. VALVASONE ARZENE S.MART.

GIRONE B

1. ARTENIESE
2. AURORA BUONACQUISTO
3. CHIAVRIS
4. COLLOREDO DI MONTE ALBANO
5. DIANA
6. FULGOR
7. GRIGIONERI SAVORGNANO
8. MORUZZO
9. NIMIS
10. PAGNACCO
11. TARCENTINA
12. TORREANESE
13. TREPPO GRANDE
14. UDINE UNITED RIZZI CORMOR

GIRONE C

1. BERTIOLO
2. BUTTRIO CALCIO
3. CASTIONS
4. COMUNALE GONARS
5. COMUNALE LESTIZZA
6. CAMINO
7. PALAZZOLO
8. POLISPORTIVA FLAMBRO
9. RANGERS
10. SANTAMARIA
11. STRASSOLDI
12. TERZO
13. UNIONE CALCIO 3 STELLE
14. ZOMPICCHIA

GIRONE D

1. ARIS SAN POLO CALCIO
2. AUDAX SANROCCHESI
3. CALCIO PIERIS 1925
4. CAMPANELLE
5. COSTALUNGA
6. MLADOST ASD
7. MORARO
8. MOSSA
9. S.GIOVANNI
10. STUDENTI
11. TURRIACO 1922
12. UNIONE FRIULI ISONTINA
13. VESNA
14. ZARJA A.S.D.

CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA

Si comunica che i Gironi del Campionato di 3^ Categoria verranno pubblicati su un prossimo C.U.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19
N. 2 gironi da 14 squadre

GIRONE A

1. BUIESE
2. CALCIO MANIAGO VAJONT
3. CASARSA
4. FIUME VENETO-BANNIA
5. COMUNALE FONTANAFREDDA
6. LME
7. LIVENTINA SAN ODORICO
8. POLISPORTIVA CODROIPO
9. PRO FAGAGNA
10. RIVE D ARCANO FLAIBANO
11. SANVITESE
12. TAMAI
13. TARCENTINA
14. UNION MARTIGNACCO

GIRONE B

1. ANCONA LUMIGNACCO
2. CORNO CALCIO 1929
3. FIUMICELLO 2004
4. MUGGIA 1967
5. ROIANESE
6. SAN LUIGI CALCIO
7. SANGIORGINA
8. SANT ANDREA SAN VITO
9. TOLMEZZO CARNIA
10. TRIESTE VICTORY ACADEMY
11. U.FINCANTIERI MONFALCONE
12. UNIONE BASSO FRIULI
13. UNIONE FRIULI ISONTINA
14. VESNA

Segreteria

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

In ottemperanza a quanto emanato dalla L.N.D. con C.U. n. 1 dd. 01/07/2024, di seguito si riportano le linee guida per le iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2024/2025.

CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) **l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;**
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

TERMINI ISCRIZIONI

Si ricorda alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATI 2024/2025	INIZIO ISCRIZIONI	<u>TERMINE PERENTORIO</u>
JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
CALCIO A CINQUE SERIE C-C1	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
AMATORI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024

IMPORTI ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

<i>Campionato</i>	<i>Tassa Associati va alla L.N.D.</i>	<i>Diritti d'Iscrizione</i>	<i>Acconto spese di gestione</i>	<i>Anticipo assicurativo calciatori (*)</i>	<i>Premio Assicurativo Dirigenti</i>
CALCIO 5 SERIE C-C1	€. 300,00.-	€. 800,00.-	€. 600,00.-	Vedere calcolo nel "riepilogo costi" portale Società L.N.D. (*)	€. 90,00.-
COPPA ITALIA C5	//	€. 200,00.-	//	//	//
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	//	€. 610,00.-	€. 200,00.-	//	//
JUNIORES PROV. PURA	€. 300,00.-	€. 610,00.-	€. 600,00.-	(**)	€. 90,00.-
AMATORI Escluse le spese arbitrali	//	€. 375,00.-	€. 450,00.-	Compreso nel cartellino	//

(*): La L.N.D. ha stabilito che l'acconto relativo all'anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla base dei tesserati alla data del 30 giugno della stagione precedente (30.06.2024) moltiplicato per €.24,00.

(**): Per quanto riguarda le **Società nuove affiliate** e le **Società Juniores Provinciale "Pura"** gli importi relativi **all'acconto assicurazione calciatori** saranno i seguenti:

Calcio a 11	€. 780,00
Juniores "Pura"	€. 590,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:

SI RICORDA CHE I PAGAMENTI DEGLI IMPORTI PREVISTI PER LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, IN UNA UNICA RATA, TRAMITE IL "PORTAFOGLIO ISCRIZIONI"

Le modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento:

le Società dovranno, prima dell'invio telematico delle iscrizioni, procedere con una richiesta di ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo BONIFICO BANCARIO sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Grande 11 A – Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova

c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI

IT92-X070-8564-0500-0000-0039-806

Alla richiesta di ricarica dovrà essere allegata la copia del bonifico CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETÀ.

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale.

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

Tenuto conto di quanto sopra, le Società all'atto dell'iscrizione dovranno unicamente provvedere alla corretta compilazione e dematerializzazione del modulo denominato "NULLAOSTA DISPONIBILITÀ' CAMPO DI GIUOCO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025", dopo che lo stesso sia stato regolarmente timbrato e firmato dall'Ente proprietario del campo.

Si precisa che detto modulo dovrà essere caricarlo sul portale **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO**, debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, e che in assenza dello stesso il Comitato Regionale non potrà procedere alla ratifica dell'iscrizione al Campionato di competenza.

DESIDERATA SOCIETA' – PRECISAZIONE

In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all'atto dell'iscrizione on-line, le "desiderata" riguardanti la compilazione del calendario, si ritiene utile precisare quanto segue:

- Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.
- Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a / concomitanti a, ecc.) saranno tenute in considerazione ma **non automaticamente accolte**. Il Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.
- Le richieste dovranno pervenire **entro il termine previsto per le iscrizioni**.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati**:

CAMPIONATI 2024/2025	<u>INIZIO ISCRIZIONI</u>	<u>TERMINE PERENTORIO</u>
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024

ONERI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Facendo seguito al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.36/A della F.I.G.C. inerente agli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2024/2025, si riportano di seguito gli **importi previsti per le iscrizioni relative ai Campionati dell'attività giovanile per la Stagione Sportiva 2024/2025**.

CAMPIONATI REGIONALI:

Allievi – UNDER 17 ELITE – UNDER 17 – UNDER 16

✓ Società Professionistiche	€ 380,00
✓ Società dilettanti	€ 310,00
✓ Società di Puro Settore Giovanile	€ 260,00

Giovanissimi – UNDER 15 ELITE – UNDER 15 – UNDER 14

✓ Società professionistiche	€ 330,00
✓ Società dilettanti	€ 260,00
✓ Società di Puro Settore Giovanile	€ 210,00

CAMPIONATI PROVINCIALI:

Allievi – UNDER 17 – UNDER 16 € 100,00

Giovanissimi – UNDER 15 – UNDER 14 € 100,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a **versare la differenza economica** tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- **Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico €30,00**

DEPOSITI CAUZIONALI

Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.

Campionati Regionali	Iscrizione di una sola squadra	€ 310,00
	Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)	€ 520,00
Campionati Provinciali	Iscrizione di una sola squadra	€ 260,00
	Iscrizione di più squadre	€ 310,00

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO U12 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato **alle giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12:**

- delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO,
- delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile,
- delle Società riconosciute come Club Giovanili di 3° Livello che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell'Attività Femminile,
- delle Società Femminili riconosciute come "Club di 2° Livello",
- delle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) per lo sviluppo dell'attività femminile.

Tuttavia, al fine di continuare nel percorso di promozione dell'attività femminile, per la fase preliminare territoriale, è data facoltà ai Coordinamenti Federali Regionali SGS di aprire l'iscrizione anche alle Società che non rientrano nei requisiti sopra descritti, senza diritto di qualificazione/partecipazione alla eventuale fase finale regionale per determinare le Società partecipanti alla fase interregionale.

Il Coordinamento del Friuli Venezia Giulia apre l'iscrizione anche:

- alle società che non rientrano nei requisiti sopra descritti, senza diritto di qualificazione/partecipazione alla eventuale fase finale regionale per determinare le Società partecipanti alla fase interregionale.

Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 12 nate dal 01.01.2012 al 31.12.2013.

È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 10° anno d'età (no 2015)

Modalità di svolgimento e Durata delle gare

In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in raggruppamenti da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.

Le squadre si confronteranno in Gare 8 vs 8 e, coerentemente con le Modalità di Gioco previste per questa categoria, sarà abbinata ad una delle seguenti attività tecniche:

- a) Proposte Pre - Gara (Situazioni di Gioco 4:4 e 5:5) che coinvolgeranno i giovani calciatrici in fase offensiva e/o in fase difensiva
- b) Multipartite dove oltre al 8vs8, si svolgeranno altri confronti con modalità di gioco che prevedono il coinvolgimento di un numero ridotto di giocatori (es. 6c6) con l'obiettivo di tenere impegnati contemporaneamente tutti i giocatori.

PER ULTERIORI DETTAGLI, SI INVITANO I CLUB INTERESSATI A CONSULTARE IL REGOLAMENTO PUBBLICATO DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC CON CU N. 8 DEL 6/8/2024 – clicca [QUI](#)

Iscrizioni

Le società devono iscriversi direttamente alla FIGC-Settore Giovanile e Scolastico, collegandosi all'indirizzo <https://www.u12femminile.it/iscrizione/> , cliccando sulla voce del menù ISCRIZIONE e compilando il relativo form.

Apertura iscrizioni alle ore 12.00 del 9 agosto 2024.

Termine di **scadenza alle ore 12.00 del 30 Settembre 2024**

TORNEI NAZIONALI GIOVANILI U13 PRO E U14PRO PER SOCIETÀ APPARTENENTI ALLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle **società appartenenti alle Leghe Professionistiche**, il Settore Giovanile e Scolastico organizza due Tornei a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del Torneo, oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società.

I due tornei sono:

- Torneo Giovanile U13 PRO (Calcio a 9)
- Torneo Giovanile U14 PRO

Attività nazionale giovanile under 13 di calcio a nove

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportino l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

ISCRIZIONE

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dalle ore 12.00 del 05/08/2024 **con termine il 31/08/2024 alle ore 12.00** prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

A) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato;

B) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/>

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Torneo, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Torneo.

Ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

Per ulteriori dettagli, scarica il Regolamento (Clicca [QUI](#))

Attività nazionale giovanile under 14

ISCRIZIONE

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dalle ore 12.00 del 05/08/2024 **con termine il 31/08/2024 alle ore 12.00** prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

A) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato

B) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Torneo, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Torneo. Ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

Per ulteriori dettagli, scarica il Regolamento (Clicca [QUI](#))

CAMPIONATI UNDER 15 E UNDER 17 FEMMINILI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza:

- 1) il Campionato riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società (per il regolamento clicca [QUI](#));
- 2) il Campionato riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società (per il regolamento clicca [QUI](#)).

La rimodulazione del campionato femminile risponde alla necessità di rendere conto dell'interesse superiore dello sviluppo della disciplina femminile coerentemente con il piano strategico della FIGC e gli indirizzi tecnici della Sezione per lo Sviluppo del Settore Giovanile.

CAMPIONATO UNDER 15

Regionale 1

- a) Le seguenti tipologie di Società possono accedere direttamente alla Fase Interregionale del Campionato Nazionale Under 15 Femminile iscrivendo la propria squadra al Torneo Esordienti 2° anno (Categoria U13), secondo norme, termini e modalità indicati dal Comitato Regionale LND territorialmente competente:

- Società partecipanti alla Serie A Femminile,
- Società Professionistiche partecipanti alla Serie B Femminile (o Società a loro riferite tramite apposito accordo)
- Società Professionistiche maschili qualificate alla Fase Nazionale della stagione sportiva 2023/2024.

L'iscrizione e la partecipazione della propria squadra al Torneo Esordienti 2° anno (U13) Provinciale maschile deve essere effettuata secondo norme, termini e modalità indicati dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

- b) L'attività prevista come « Regionale 1 » potrà essere scelta anche dalle seguenti tipologie di Società con la possibilità di accedere ad una fase di play-off per la qualificazione alla Fase Interregionale, le cui modalità verranno definite con apposita comunicazione :

- Società di Serie B Femminile
- Società professionistiche maschili di Serie A e B (o Società a loro riferite tramite apposito accordo)
- Società professionistiche di Serie C che, nella stagione 2023/2024 si sono qualificate alla fase interregionale del Campionato U15 Femminile, con proprie squadre e tesserate (quindi non sono considerate Società a loro riferite tramite accordo)
- Società di Serie C Femminile che nella stagione 2023/2024 si sono qualificate alla fase interregionale del Campionato U15 Femminile.

L'iscrizione e la partecipazione della propria squadra al Torneo Esordienti 2° anno (categoria U13) Provinciali maschile deve essere effettuata secondo norme, termini e modalità indicati dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

Ulteriori dettagli nel Regolamento

Regionale 2

- a) Le società di Serie C (o Società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche o di puro settore (Femminili e/o Maschili) potranno iscriversi al Campionato Nazionale Under 15 Femminile e competere per l'accesso alle fase Interregionale, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte.

In tal caso l'accesso alla fase interregionale non sarà diretto, ma sarà definito attraverso la disputa di una fase di play-off, le cui modalità verranno specificate con apposita comunicazione.

Ulteriori dettagli nel Regolamento

ISCRIZIONI

Entrambe le procedure di registrazione secondo quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati SONO obbligatorie. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

A) Regionale 1

1. L'iscrizione al Campionato/Torneo U13 Provinciale dovrà essere effettuata attraverso la registrazione allo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.
2. Registrazione al portale nazionale del Settore Giovanile e Scolastico e compilazione della modulistica **entro e non oltre il 31/08/2024 ore 12.00** tramite il seguente link <https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/>.

B) Regionale 2

1. Registrazione allo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.
2. Registrazione al portale nazionale del Settore Giovanile e Scolastico e compilazione della modulistica **entro e non oltre il 31/08/2024 ore 12.00** tramite il seguente link <https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/>

CAMPIONATO UNDER 17

Regionale 1

- a) Le seguenti tipologie di Società possono accedere direttamente alla Fase Interregionale del Campionato Nazionale Under 17 Femminile iscrivendo la propria squadra al Campionato U15 o al Campionato U14 Provinciale maschile, secondo norme, termini e modalità indicati dal Comitato Regionale LND territorialmente competente:
- Società partecipanti alla Serie A Femminile,
 - Società Professionistiche partecipanti alla Serie B Femminile (o Società a loro riferite tramite apposito accordo)
 - Società Professionistiche maschili qualificate alla Fase Nazionale della stagione sportiva 2023/2024.

La partecipazione al Campionato U15 o U14 Provinciale maschile, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare i titoli provinciali o regionali e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione degli stessi Il Settore Giovanile e Scolastico, a fronte di presentazione di una relazione dettagliata e motivata, potrà concedere deroga all'iscrizione del Club al Campionato U15/U14 Provinciale maschile

- b) L'attività prevista come « Regionale 1 » potrà essere scelta anche dalle seguenti tipologie di Società con la possibilità di accedere ad una fase di play-off per la qualificazione alla Fase Interregionale, le cui modalità verranno definite con apposita comunicazione :

- Società di Serie B Femminile
- Società professionistiche maschili di Serie A e B (o Società a loro riferite tramite apposito accordo)
- Società professionistiche di Serie C che, nella stagione 2023/2024 si sono qualificate alla fase interregionale del Campionato U17 Femminile, con proprie squadre e tesserate (quindi non sono considerate Società a loro riferite tramite accordo)
- Società di Serie C Femminile che nella stagione 2023/2024 si sono qualificate alla fase interregionale del Campionato U17 Femminile

La partecipazione al Campionato U15 o U14 Provinciale maschile. potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare i titoli provinciali o regionali e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione degli stessi. L'iscrizione e la partecipazione della propria squadra al Campionato U15 o U14 Provinciale maschile deve essere effettuata secondo norme, termini e modalità indicati dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

Ulteriori dettagli nel Regolamento

Regionale 2

- a) Le società di Lega Pro (o Società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche (Femminili e/o Maschili) potranno iscriversi al campionato Nazionale Femminile e competere per l'accesso alla fase Interregionale del Campionato U17 Femminile, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte.

Ulteriori dettagli nel Regolamento

ISCRIZIONI

Entrambe le procedure di registrazione secondo quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati SONO obbligatorie.

La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

A) Regionale 1

1. L'iscrizione al Campionato U15/U14 Provinciale maschile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.

2. Registrazione al portale nazionale del Settore Giovanile e Scolastico e compilazione della modulistica **entro e non oltre il 31/08/2024 ore 12.00** tramite il seguente link <https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/>

B) Regionale 2

1. L'iscrizione alla fase locale del Campionato Nazionale Under 17 Femminile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.

2. Registrazione al portale nazionale del Settore Giovanile e Scolastico e compilazione della modulistica **entro e non oltre il 31/08/2024 ore 12.00** tramite il seguente link <https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/>

RADUNI SELETTIVI PER GIOVANI CALCIATORI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2012 e non per i nati nel 2013) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione" le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC) durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società. Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, **entro e non oltre il 30 Novembre 2024** sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- le Società richiedenti l'autorizzazione devono aver implementato il Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l'attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Club Giovanile di 2° Livello";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 5 giorni lavorativi precedenti al raduno;
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;

f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35' ciascuno);

g) il nominativo del medico presente durante il raduno. In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale) e pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

Al fine di favorire la corretta richiesta dell'autorizzazione preventiva, è obbligatorio utilizzare il fac simile (Allegato n°10 del CU SGS n.1) scaricabile dal seguente link: clicca [QUI](#).

Le società già autorizzate a svolgere Raduni Selettivi e/o a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2023/2024, mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2024, con le informazioni necessarie di cui sopra.

Qualora non fosse effettuato il rinnovo, alla società richiedente verrà revocata l'autorizzazione per l'intera stagione sportiva.

Le società autorizzate per la s.s. 2023/24 erano le seguenti ([CU SGS n. 115 del 16/4/2024](#), CU FVG n. 103 del 29/4/2024):

DONATELLO CALCIO SSD

UDINESE CALCIO spa

ASD UPC TAVAGNACCO

SP TAMAI

ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

Preme specificare che, al di fuori dei Provini e dei Raduni Selettivi (per entrambi i quali serve l'autorizzazione preventiva del Settore Giovanile e Scolastico), non esistono altre possibilità in base alle quali ad un giovane calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC sia permesso di fare attività (es. allenamenti) presso altre società, affiliate alla FIGC, diverse da quella per cui è tesserato.

Pertanto,

- 1) **eventuali nulla osta** rilasciati dalle società al di fuori di quanto normato per i Provini e i Raduni Selettivi **sono irregolari e pertanto da ritenersi a tutti gli effetti non validi**.
- 2) Provini (o comunque allenamenti di un giocatore con il gruppo squadra di altre società) svolti presso società non inserite nell'elenco di cui sopra NON sono autorizzati e **sono irregolari e pertanto da ritenersi a tutti gli effetti non validi**.

CAMP ESTIVI E CENTRI ESTIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all'interno della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, **utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica al consueto indirizzo (fruliveneziagiulia.sgs@figc.it)**.

Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà essere inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

sgs.segreteria@figc.it

sgs.attivitadibase@figc.it

La comunicazione dovrà essere effettuata **almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività del Centro/Camp**, seguendo le procedure esposte nel CU n.1 SGS ed utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato al CU SGS n. 1 del 7/7/2023 <https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20232024/>

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico pubblicherà nella sezione COMUNICAZIONI del sito web FIGC <https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/camp-estivi-e-centri-estivi-2024/> apposita nota informativa con elenco dei Centri/Camp Estivi organizzati dalle Società affiliate alla FIGC e regolarmente comunicati.

Le pubblicazioni saranno effettuate il 10°, il 20° e il 30° giorno di ogni mese fino al termine delle attività.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo ha così stabilito i sottoindicati termini di iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025 per le Delegazioni Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone:

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

TORNEI 2024/2025	<u>INIZIO ISCRIZIONI</u>	<u>TERMINE PERENTORIO</u>
ESORDIENTI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PULCINI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PICCOLI AMICI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PRIMI CALCI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024

ONERI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Facendo seguito al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.36/A della F.I.G.C. inerente agli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2024/2025, si riportano di seguito gli **importi previsti per le iscrizioni relative ai Tornei dell'attività di base per la Stagione Sportiva 2024/2025.**

ESORDIENTI € 60,00

PULCINI € 60,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 30,00

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente e relatore
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 31.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 01/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Roberto LABOLLITA, Slavisa BOZIC, Maurizio IERMANO, ASD NEW TEAM LIGNANO C5 e ASD C5 PALMANOVA

Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

1) il sig. Roberto LABOLLITA per rispondere della violazione degli artt. 4, co. 1, 11, co. 2, e 32 CGS *“per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD C5 PALMANOVA, nonostante fosse a conoscenza che la residenza italiana del calciatore – poi annullata con un provvedimento di cancellazione della banca dati anagrafica del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) – era stata concessa sulla base di una dichiarazione di dimora abituale del calciatore rivelatasi non veridica, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Slavisa BOZIC di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD PALMANOVA, in posizione irregolare”;*

2) il sig. Slavisa BOZIC per rispondere della violazione degli artt. 4, co. 1, e 32 CGS *“per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD C5 PALMANOVA, in posizione irregolare ben conoscendo che la propria residenza italiana – poi annullata con un provvedimento di cancellazione della banca dati anagrafica da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) – era stata concessa sulla base di una dichiarazione di dimora abituale fatta dallo stesso e rivelatasi non corrispondente alla realtà”;*

3) il sig. Maurizio IERMANO per rispondere della violazione degli artt. 4, co. 1, 11, co. 2, e 32 CGS *“per avere lo stesso consentito al calciatore Slavisa BOZIC di indicare quale residenza in Italia al fine di poter ottenere il tesseramento la propria abitazione, ben sapendo che questa non era la dimora abituale del calciatore. La residenza concessa veniva poi annullata con un provvedimento di cancellazione dalla banca dati anagrafica da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)”;*

4) l'A.S.D. C5 PALMANOVA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, co. 1 e 2, CGS *"per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto LABOLLITA e Slavisa BOZIC, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione"*;

5) l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, co. 1, CGS *"per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Massimo IERMANO, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione"*.

Il calciatore BOZIC, prima dell'annullamento del certificato di residenza e della conseguente revoca del tesseramento, ha preso parte ad 11 gare del Campionato di serie C1 di Calcio a 5, nonché a 4 gare valedoli per la Coppa Italia Calcio a 5.

Il deferimento trae origine dalla nota del 15.02.2024 del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FVG con la quale è stato trasmesso alla Procura Federale il ricorso dell'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, nel cui contesto è stato evidenziato l'annullamento del certificato di residenza del sig. BOZIC da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro per continua irreperibilità dello stesso. Avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ha inteso presentare reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, la quale – respinto il reclamo – ha ritenuto anch'essa di trasmettere gli atti alla Procura Federale, posto che *"le dichiarazioni rese in udienza dal Presidente dell'A.S.D. C5 PALMANOVA hanno evidenziato chiaramente la piena contezza, in capo allo stesso, della fittizietà della residenza del calciatore"* (decisioni pubblicate su C.U. n. 74 del 08.02.2024 e n. 84 del 05.03.2024 del Comitato Regionale FVG, presenti a fascicolo).

La convocazione. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del 31.07.2024. Nel rispetto dei termini previsti dall'art. 93, co. 1, CGS l'A.S.D. C5 PALMANOVA ed il sig. LABOLLITA hanno depositato una memoria difensiva evidenziando, in sintesi, che: (i) non risulta dimostrata la piena conoscenza, in capo al sig. LABOLLITA, della fittizietà della residenza del sig. BOZIC, non potendo, per altro, essere soggette a controllo le dinamiche attinenti alla sfera privata dei singoli calciatori; (ii) l'applicazione dei criteri indicati dalla giustizia federale per la determinazione della sanzione in casi consimili, non potrebbe comunque comportare una sanzione superiore a 5 punti di penalizzazione e ad Euro 300,00 di ammenda. In sede di memoria, i deferiti hanno quindi concluso chiedendo il loro proscioglimento o (in subordine) l'applicazione di una misura disciplinare di giustizia che, qualora comprenda la penalizzazione in classifica, non sia superiore a punti 5 nel campionato 2024/2025 e, in caso di ammenda, non sia superiore ad Euro 300,00.

Del pari, l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ed il sig. IERMANO hanno inteso depositare memoria difensiva evidenziando, in sintesi, che: (i) il sig. IERMANO, in assoluta buona fede, ha seguito l'iter per l'ottenimento del certificato di residenza del calciatore BOZIC in un momento in cui lo stesso calciatore si sarebbe potuto tesserare anche con l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5; una volta ottenuto il certificato di residenza lo ha poi solamente trasmesso all'A.S.D. C5 PALMANOVA per la formalizzazione del tesseramento in favore di quest'ultima; (ii) la violazione dell'art. 11, co. 2, CGS non è ascrivibile all'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, né al sig. IERMANO, posto che il calciatore cui è stato revocato il tesseramento è stato schierato da altra società; (iii) il richiamo all'art. 32 CGS da parte della Procura Federale è del tutto generico; in ogni caso, tanto l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, quanto il sig. IERMANO sono estranei all'attività di tesseramento del sig. BOZIC, il quale aveva comunque l'onere di verificare l'effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento presso la società che si occupava della relativa procedura; (iv) vi è una carenza di supporto probatorio a sostegno del deferimento. In sede di memoria, i deferiti hanno quindi concluso chiedendo il loro proscioglimento in quanto il fatto non sussiste, non costituisce violazione delle norme richiamate ed anche perché non è stata raggiunta la prova delle contestate violazioni.

All'udienza del 31.07.2024, all'ora fissata per la convocazione, sono risultati presenti: il dott. Luca Ricatto, quale Rappresentante della Procura Federale; il dott. Cristian Tulissi per l'A.S.D. C5 PALMANOVA, nonché per il sig. LABOLLITA, quest'ultimo personalmente presente, anche in rappresentanza del sig. BOZIC ai fini della definizione della sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS, giusta dimessa procura speciale; l'avv. Nicola Paolini per l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, nonché per il sig. IERMANO.

Le istanze pre-dibattimentali. Prima dell'apertura del dibattimento, il sig. LABOLLITA, in qualità di procuratore speciale del sig. BOZIC, ha chiesto di poter definire la posizione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 127 CGS, concordando con il Rappresentante della Procura Federale, che ha prestato il relativo consenso, l'applicazione della sanzione disciplinare della squalifica di mesi 4 (sanzione base mesi 6).

Il dibattimento e le conclusioni. Preso atto della dichiarazione resa dagli altri deferiti di non essere interessati ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell'art.127 CGS, è stato quindi aperto il dibattimento. La discussione è stata condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio. Le parti hanno inteso richiamarsi, sostanzialmente, alle argomentazioni svolte in sede di deferimento ed in sede di memorie difensive. E' intervenuto nella discussione anche il sig. LABOLLITA, il quale ha rappresentato il personale disagio creato dalla situazione, rilevando di non aver mai subito alcuna sanzione disciplinare nel corso dei 24 anni di attività in società (in tutti i possibili ruoli) e di aver operato in assoluta buona fede. Il sig. LABOLLITA ha altresì rilevato che una significativa penalizzazione di punti in classifica potrebbe comportare la mancata iscrizione dell'A.S.D. C5 PALMANOVA al prossimo campionato, visto il ridotto numero di squadre (9 o 10) e la conseguente impossibilità di recuperare, nelle gare disponibili, una sanzione particolarmente afflittiva.

All'esito della discussione, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto:

- per il sig. LABOLLITA 12 mesi di inibizione;
- per il sig. IERMANO 12 mesi di inibizione;
- per l'A.S.D. PALMANOVA C5 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza 2024/2025 ed Euro 1.000,00 di ammenda;
- per l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 Euro 300,00 di ammenda.

L'A.S.D. PALMANOVA C5 ed il sig. LABOLLITA hanno concluso come da memoria difensiva. L'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ed il sig. IERMANO hanno concluso per il proscioglimento o, in subordine, per l'applicazione, in capo al sig. IERMANO, di una sanzione minore rispetto a quella richiesta dal Rappresentante della Procura Federale.

La motivazione.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva, in primo luogo, che la fittizietà della residenza del sig. BOZIC è da assumersi, nel caso di specie, quale circostanza fattuale incontestabile. Ed invero – in disparte il provvedimento amministrativo di annullamento, con effetti retroattivi, del certificato al tempo ottenuto – è da intendersi pacifico il fatto che il sig. BOZIC, presso l'indirizzo di Lignano Sabbiadoro, non abbia mai inteso fissare la propria abituale dimora. Dirimenti, sul punto: le plurime assenze agli accessi "di comodo" fissati dai Vigili Urbani; il mancato ritiro della corrispondenza; la necessità (dichiarata) di ottenere una residenza in Italia ai soli fini del tesseramento e, non ultimo, la condotta processuale tenuta dal sig. BOZIC, il quale ha inteso concordare la sanzione con la Procura Federale ai sensi dell'art. 127 CGS, senza mai nemmeno adombrare (e la considerazione vale per tutti i deferiti) quali fossero le – diverse – esigenze (ad esempio: lavorative o altre) che richiedevano la permanenza abituale in Italia dello stesso. Ciò posto, è da intendersi del pari pacifico il fatto che il sig. LABOLLITA era nella piena consapevolezza della fittizietà della residenza del sig. BOZIC. Agli effetti, per quanto già rilevato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, chiamata a decidere sul reclamo presentato dall'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, in sede di udienza *"il Presidente dell'A.S.D. C5 PALMANOVA ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza del fatto che il sig. BOZIC vive abitualmente in Slovenia e che la residenza dello stesso è stata fissata a Lignano Sabbiadoro, presso il sig. IERMANO, Vice Presidente dell'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, al solo fine di ottenere il tesseramento del calciatore. Il tutto con l'accordo che il sig. IERMANO avrebbe dovuto avvertire il sig. BOZIC del giorno in cui la Polizia Municipale avrebbe effettuato i relativi controlli, solitamente anticipati da preavviso"* (documento agli atti). Tale decisione non risulta essere stata impugnata. Trattandosi di provvedimento irrevocabile, essa fa stato anche con riguardo alla circostanza di fatto che rileva in questa sede (i.e.: consapevolezza della fittizietà della residenza) e che costituisce uno dei presupposti delle condotte ascritte ai deferiti. Va detto, per altro, che in sede di memoria difensiva il sig. LABOLLITA non ha mai negato e/o ritrattato tale dichiarazione confessoria, essendosi limitato a rilevare che – per quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura Federale – l'atto di deferimento si fonderebbe sulla "presunzione" mai dimostrata che egli

fosse pienamente a conoscenza della fittizietà della residenza del calciatore. In senso contrario, sia sufficiente il richiamo al valore probatorio attribuibile alla dichiarazione confessoria resa in sede giudiziale (cfr. art. 2733 c.c., che attribuisce effetto di prova legale alla confessione resa in giudizio; cfr. Cass. Pen. n. 22001/2023, secondo cui la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la rende, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, ove si possano escludere intendimenti inquinanti). E' da rilevarsi, per altro, che il sig. BOZIC, sentito dalla Procura Federale, ha dichiarato che il sig. LABOLLITA ha preso contatti con il sig. IERMANO per consentire allo stesso sig. BOZIC di fissare la residenza a Lignano Sabbiadoro al solo scopo di ottenere il certificato da produrre in sede di richiesta di tesseramento (un tanto nel contesto di un più ampio accordo che comprendeva anche il calciatore KOVACIC, poi tesseratosi con l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, il quale ha mantenuto la residenza presso l'abitazione del sig. LABOLLITA). Per quanto dichiarato dal sig. BOZIC, inoltre, il sig. IERMANO avrebbe assicurato quest'ultimo in merito alla *"facile soluzione"* delle pratiche amministrative, posto che egli *"conosceva i Vigili e il Vice Sindaco di quel Centro era suo fratello"* e che lo stesso sig. IERMANO, quanto agli accessi di controllo, avrebbe *"informato telefonicamente"* il sig. BOZIC. In sede di audizione, il sig. IERMANO ha confermato l'accordo intercorso con il sig. LABOLLITA, rimarcando di aver consentito al sig. BOZIC – che nemmeno conosceva – di fissare la residenza presso la propria abitazione solamente *"per ottenere il certificato di residenza in Italia per poi essere tesserato alla FIGC e poter allenare la squadra dell'ASD C5 Palmanova"*.

A giudizio del Tribunale Federale Territoriale, quindi, il quadro probatorio assume dei contorni sufficientemente chiari e definiti, tali da sostenere, seppure con le precisazioni di cui *infra*, la fondatezza dell'atto di deferimento. Ed invero, secondo i criteri (probabilistici) che sorreggono l'onere della prova in ambito sportivo, è dato affermare che nella vicenda di specie vi sia stato un **concorso di persone** nell'illecito sanzionato dall'art. 32, co. 2, CGS, in quanto ciascuno dei deferiti (persone fisiche) ha contribuito – con apporto causalmente adeguato e/o sufficiente – a far ottenere al calciatore BOZIC il tesseramento per l'A.S.D. PALMANOVA C5 in violazione delle vigenti disposizioni federali. Il tesseramento, per quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2021, altro non è se non l'atto formale con il quale una persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva. Tale autorizzazione è passibile di revoca nei casi previsti dall'ordinamento federale. In particolare, ai sensi dell'art. 42, lett. a), NOIF, il tesseramento può essere revocato per sua **invalidità e/o illegittimità** laddove, come nel caso di specie, risulti acclarata una carenza documentale esiziale, qual è l'assenza del (valido) certificato di residenza richiesto dall'art. 40-quinquies, co. 1, 2), lett. b), NOIF per il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi aderenti all'UE/EEE (il sig. BOZIC ha cittadinanza Slovena). Se il tesseramento è da reputarsi invalido e/o illegittimo nel caso in cui il certificato di residenza – che la richiesta di tesseramento sottende – venga annullato per carenza dei presupposti legittimanti (nel caso: per difetto di residenza abituale dell'interessato), è da intendersi che tutti i soggetti che abbiano contribuito, con un apporto di adeguata efficienza causale, al conseguimento di quel certificato debbano reputarsi compartecipi dell'illecito sanzionato dall'art. 32, co. 2, CGS, il quale si riferisce, genericamente, alle *"attività inerenti al tesseramento"* e non già alla sola richiesta formale di tesseramento. Ciò posto, non par dubbio che il sig. LABOLLITA risulti responsabile della violazione della citata disposizione, in quanto lo stesso non solo ha concordato con il sig. IERMANO la fissazione della residenza (fittizia) del sig. BOZIC, ma ha anche utilizzato il certificato di residenza così ottenuto nella piena consapevolezza della fallacia dei relativi presupposti. Il sig. IERMANO per contro, in ottemperanza all'accordo intercorso con il sig. LABOLLITA, ha consentito ad un soggetto che mai aveva incontrato prima, di fissare la residenza presso la propria abitazione, assicurando il rapido disbrigo delle pratiche burocratiche grazie a delle conoscenze presso l'Amministrazione Comunale e con l'intesa che, nel caso di controlli da parte della Polizia Municipale, egli avrebbe opportunamente avvertito l'interessato (cfr. dichiarazioni rilasciate dal sig. BOZIC). Il tutto al solo e dichiarato fine di consentire al calciatore di ottenere il tesseramento federale (presumibilmente anche per un iniziale interesse diretto, posto che, per quanto rilevato dalla difesa del sig. IERMANO, vi era anche la possibilità che il calciatore si potesse tesserare per l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5). La colpa del sig. IERMANO, quindi, non è quella di *"aver trasmesso un certificato di residenza (valido) del calciatore alla società Palmanova che aveva urgenza di tesserare il calciatore"* (così a pag. 5 della memoria difensiva), ma – e del tutto diversamente – di aver consentito al sig. BOZIC di fissare una residenza fittizia presso la propria abitazione, ben sapendo che un tanto era funzionale al solo ottenimento del certificato necessario per il perfezionamento della pratica di tesseramento di quest'ultimo. Significativo rimane, tra gli altri, il fatto che il sig. IERMANO rilevi di aver (lui) deciso di

richiedere la residenza del sig. BOZIC presso la propria abitazione (pag. 3 della memoria difensiva), senza mai rilevare *perché* (ossia: per quale concreta ragione, diversa dalla mera esigenza di tesseramento) il sig. BOZIC avrebbe dovuto fissare in quel luogo la propria residenza abituale.

Come detto, il sig. BOZIC ha inteso concordare con la Procura Federale l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, nel caso di accordo tra Procura Federale ed incolpato per la richiesta di applicazione di una sanzione in misura ridotta, è chiamato a valutare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione concordata. Sul punto, si rileva che è da reputarsi corretta la qualificazione del fatto in contestazione in termini di violazione dei doveri e divieti in materia di tesseramento e, in genere, dei principi di lealtà, correttezza e probità. Agli effetti, nella pratica di tesseramento, il soggetto tesserando non riveste un ruolo meramente passivo, avendo egli l'onere, di verificare l'andamento della relativa attività in osservanza delle regole federali (CFA, 058/2022-2023). Nel caso di specie risulta pacifico che il sig. BOZIC era pienamente al corrente dell'accordo intercorso tra il sig. LABOLLITA ed il sig. IERMANO ed egli ha conseguentemente accettato l'utilizzo – ai fini del suo tesseramento – di un certificato di residenza basato su presupposti non veritieri. Avuto riguardo al numero di gare (15) cui il calciatore ha partecipato prima della revoca del tesseramento, pare congrua la sanzione base di mesi 6 di squalifica, alla quale, ai sensi dell'art. 127 CGS, è stata applicata la diminuzione normativamente prevista.

Quanto al sig. LABOLLITA, si rileva che allo stesso non può essere direttamente contestata, come emerge dall'atto di deferimento, la violazione di cui all'art. 11, co. 2, CGS, posto che tale disposizione si riferisce ad un illecito proprio della società. In applicazione del principio di specialità, la violazione dell'art. 4, co. 1, CGS appare, poi, recessiva rispetto alla contestazione della violazione della disposizione di cui all'art. 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, di cui il sig. LABOLLITA deve essere effettivamente chiamato a rispondere. Agli effetti – se pure la disposizione di cui all'art. 4, co. 1, CGS, nella sua generale connotazione, potrebbe concernere la condotta di *utilizzo*, nelle gare, del calciatore cui è stato revocato il tesseramento, mentre la disposizione di cui all'art. 32, co. 2, CGS solo quella del *tesseramento* irregolare in sé – è stato acutamente rilevato che, in realtà, il Presidente dell'associazione assume una *“funzione di garanzia”* nei confronti dell'ordinamento sportivo (e dei suoi soggetti), tanto che egli può essere chiamato a rispondere, anche solamente per quanto previsto dall'art. 32, co. 2, CGS, con riguardo a tutte le gare contrassegnate dalla illecita utilizzazione del calciatore deferito, a fronte della revoca del tesseramento per irregolarità imputabile al Presidente stesso (CFA, n. 107/2022-2023).

La sanzione richiesta dalla Procura Federale per il sig. LABOLLITA (12 mesi di squalifica) pare tuttavia sproporzionata rispetto a quella indicata, quale sanzione base, a carico del sig. BOZIC. Il Tribunale Federale Territoriale, sul punto, ritiene che la condotta del sig. BOZIC possa reputarsi analoga – per gravità – a quella del sig. LABOLLITA, di talché risulta del tutto congrua l'applicazione, a carico di quest'ultimo, della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei).

Al sig. IERMANO, analogamente, non può essere contestata la violazione di cui all'art. 11, co. 2, CGS. Ciò non solo per quanto dianzi riportato in punto di illecito proprio, ma anche perché, come correttamente rilevato dalla difesa del sig. IERMANO, quest'ultimo non ha responsabilità alcuna rispetto all'effettivo schieramento – in campo – del calciatore BOZIC nelle 15 gare indicate dalla Procura Federale. La condotta del sig. IERMANO, come detto, rileva più a monte a titolo di concorso nella violazione di cui all'art. 32, co. 2, CGS, ponendosi quale antecedente (causalmente adeguato) rispetto alla violazione delle disposizioni relative ai tesseramenti federali. Le eccezioni in punto di genericità del richiamo, da parte della Procura Federale, alla disposizione di cui all'art. 32 CGS non paiono dirimenti, posto che, agli atti, vi è una chiara indicazione dei fatti per i quali si è inteso procedere, tanto che la stessa difesa del sig. IERMANO ha inteso *“restringere il campo al solo contesto dei tesseramenti”*, sviluppando, sul punto, articolate argomentazioni. Avuto riguardo alla condotta del sig. IERMANO, il quale ha concorso alla sola fase iniziale dell'illecito (seppure in modo rilevante), il Tribunale Federale Territoriale ritiene congrua l'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, anche in ragione dell'atteggiamento collaborativo tenuto dallo stesso in sede di indagine.

Quanto all'A.S.D. PALMANOVA C5, si osserva che la Procura Federale non ha inteso deferire (formalmente) l'associazione sportiva per la violazione dell'art. 11, co. 2, CGS, pur avendo richiesto la penalizzazione di punti in classifica sulla base della disposizione predetta. Al riguardo, si osserva che l'obbligo di contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale è assolto con la

specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la sua qualificazione sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa (CFA n. 45/2019-2020; CFA n. 55/2019-2020). Nel caso di specie, alcuna eccezione è stata sollevata, al riguardo, dalla difesa dell'A.S.D. PALMANOVA C5, la quale, per contro, ha svolto compiute ed articolate argomentazioni sul tema – in particolare – della gradazione della sanzione di cui all'art. 11, co. 2, CGS, rispetto ad una circostanza di fatto chiaramente enunciata dalla Procura Federale. In punto di determinazione della misura della sanzione, al Tribunale Federale Territoriale è noto l'orientamento espresso dalla giustizia federale nel caso di comportamenti reiterati posti in violazione della disposizione di cui all'art. 11, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CFA n. 67/2022-2023 e, adesivamente, tra le altre: CFA n. 70/2022-2023; CFA n. 107/2022-2023; CFA n. 124/2022-2023), nonché il generale onere di coerenza chiamato a sorreggere i precedenti di sistema. In applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, è stato affermato che: (a) la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore cui la Federazione ha revocato il tesseramento (per effetto di irregolarità imputabile alla società stessa) incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il calciatore, con la precisazione che (b) in applicazione del principio di proporzionalità, la misura della sanzione della penalizzazione di punti in classifica, per le violazioni "ulteriori" rispetto alle prime 5 considerate, può essere ridotta – *"in linea di massima"* ed apprezzate le circostanze del caso (così CFA n. 124/2022-2023) – in misura non superiore al 50% laddove la violazione sia stata commessa in campionati precedenti rispetto a quello in corso. Nel caso di specie, risulta che il calciatore BOZIC abbia partecipato a 15 gare complessive (tra Campionato e Coppa Italia) in manifestazioni sportive già concluse. Ne deriva che, per quanto stabilito dai precedenti considerati, la penalizzazione di 10 punti in classifica (punti 5 + punti 10 / 2) potrebbe considerarsi coerente con i precedenti di sistema. Non si ritiene, tuttavia, che l'asettica applicazione di un criterio matematico possa sostituire *in toto* la valutazione discrezionale e prudentiale rimessa agli organi della giustizia sportiva dall'art. 12, co. 1, CGS nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare nel caso concreto (cfr. CSA n. 70/2022-2023, secondo cui *"questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici"*). Detto criterio funge – certamente – da parametro orientativo, anche per le richiamate ragioni di coerenza, ma non si ritiene esso possa rimanere assolutamente vincolante, al di là di ogni specifica considerazione. Nel caso di specie, il Tribunale Federale Territoriale (applicando, comunque, il criterio anzidetto quale base parametrica) ha inteso valorizzare, anche nell'ottica della effettività ed afflittività della sanzione, la composizione del Campionato di Calcio a 5, serie C1, s.s. 2024/2025, organizzato dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, il quale vedrà ai nastri di partenza 9 o 10 squadre. Il ridotto numero di gare di Campionato legittima una (ulteriore) riduzione della sanzione, rispetto a quella minima "matematicamente" determinata, posto che in ogni competizione sportiva deve essere reso quantomeno possibile, ai soggetti partecipanti, di recuperare – con l'impegno agonistico – eventuali penalizzazioni di classifica. Il ridotto numero delle squadre iscritte è atto a determinare, per altro, un effetto amplificante della sanzione. In ragione di un tanto, il Tribunale Federale Territoriale reputa congrua la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica a carico dell'A.S.D. C5 PALMANOVA, da scontarsi nel campionato di competenza 2024/2025 per quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett. g), CGS.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'applicazione della sanzione dell'ammenda da irrogarsi all'A.S.D. C5 PALMANOVA ai sensi dell'art. 6, co. 1, CGS, in relazione alla condotta ascritta al legale rappresentante della stessa. Detta sanzione, avuto riguardo ai citati precedenti, potrebbe essere determinata "matematicamente" nella misura minima di Euro 1.000,00 (Euro 500,00 + Euro 500,00 / 2). Anche in tal caso, il Tribunale Federale Territoriale ha inteso applicare una ulteriore diminuzione, ai sensi dell'art. 13, co. 2, CGS, non solo per la ridotta capacità economica delle associazioni di calcio a 5 (che, già di per sé, esigerebbe una dosimetria sanzionatoria proporzionata alla predetta capacità), ma anche perché il legale rappresentante della stessa è soggetto che opera in ambito sportivo da oltre un ventennio senza mai aver subito sanzioni disciplinari; la qual cosa, se pure riguarda strettamente la persona del legale rappresentante dell'associazione e non già l'associazione sanzionata, è da considerare – si ritiene – con un qualche favore, anche in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 6, co. 1, CGS, la responsabilità dell'associazione deriva, nel caso, proprio dalla condotta del legale rappresentante. In ragione di un tanto, il Tribunale Federale

Territoriale reputa congrua la sanzione della ammenda di Euro 800,00, ivi compresa la responsabilità ex art. 6, co. 2, CGS in relazione alla condotta del sig. BOZIC, in forza del richiamato concorso di persone nel reato.

Con riferimento, infine, alla A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, si reputa corretta l'invocazione della responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 6, co. 1, CGS, posto che il sig. IERMANO, per quanto risulta dai documenti dell'anagrafe federale, aveva al tempo, il potere di rappresentare quest'ultima (pur essendone il vice presidente). Avuto riguardo alla sanzione irrogata al sig. IERMANO, si ritiene congrua la richiesta della Procura Federale in ordine alla applicazione della sanzione, in capo all'associazione sportiva, di Euro 300,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD:

- quanto al sig. Roberto LABOLLITA, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 32, co. 2, CGS, irroga al medesimo la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei);
- quanto al sig. Slavisa BOZIC, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 4 (quattro), sanzione base mesi 6 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto al sig. Maurizio IERMANO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 32, co. 2, CGS, irroga al medesimo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
- quanto alla A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 6, co. 1, CGS, irroga alla stessa la sanzione di Euro 300,00 (trecento/00);
- quanto alla ASD C5 PALMANOVA, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 11, co. 2 CGS e applicate le attenuanti come in motivazione, irroga alla stessa la sanzione di punti 8 (otto) di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza 2024/2025, e altresì l'ammenda di Euro 800,00 (ottocento/00) ai sensi dell'art. 6, co. 1, CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2, CGS, pubblici senza indugio la decisione e poiché, ai sensi dell'art. 51, co. 4, CGS, la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 14.08.2024.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**